

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1998

relativa agli interventi finanziari della Spagna a favore dell'industria carboniera nel 1997

[notificata con il numero C(1998) 2044]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/636/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 9,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 25 marzo 1997, la Spagna ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, i provvedimenti finanziari che intende prendere a favore dell'industria carboniera per l'esercizio 1997.

Con lettere del 4 settembre 1997, 20 febbraio e 31 marzo 1998, la Spagna ha notificato alla Commissione le informazioni complementari che quest'ultima aveva richiesto con lettere del 23 aprile e 24 ottobre 1997.

In forza della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione si pronuncia sui seguenti provvedimenti finanziari per l'esercizio 1997:

- a) un aiuto di 130 738 milioni di ESP per la copertura delle perdite d'esercizio delle imprese carboniere;
- b) un aiuto di 51 244 milioni di ESP per la copertura degli aiuti sociali eccezionali a favore dei lavoratori privati del loro impiego a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera;
- c) un aiuto di 9 113 milioni di ESP per la copertura dei costi tecnici di chiusura degli impianti di estrazione a seguito di misure di ammodernamento, razionalizzazione, ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

Le misure finanziarie previste dalla Spagna a favore dell'industria carboniera si richiamano alle disposizioni dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e, conformemente all'articolo 9, debbono essere approvate dalla Commissione che si pronuncia in particolare in funzione degli obiettivi e dei criteri generali enunciati all'articolo 2 e dei criteri specifici stabiliti agli articoli 3 e 4 di detta decisione. La Commissione, nel suo esame, conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, della summenzionata decisione, valuta la conformità delle misure con i piani di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione e riduzione di attività dell'industria carboniera spagnola, relativi al periodo 1994-1997, oggetto della sua decisione 94/1072/CECA⁽²⁾.

II

L'aiuto di 130 738 milioni di ESP ha l'obiettivo di compensare in tutto o in parte le perdite di esercizio delle imprese del settore carboniero, a concorrenza di 116 877 milioni di ESP, come pure di favorire la commercializzazione del carbone con un contributo di 13 861 milioni di ESP.

Gli aiuti destinati a coprire le perdite di esercizio, per un importo di 116 877 milioni di ESP, si suddividono in aiuti al funzionamento a norma dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, per un importo di 47 347 milioni di ESP, e in aiuti alla riduzione di attività, a norma dell'articolo 4 della medesima decisione, per un importo di 69 530 milioni di ESP.

Per quanto riguarda l'aiuto al funzionamento di 47 347 milioni di ESP, per una produzione di 14,6 tonnellate di carbone, 46 347 milioni saranno coperti dai costi specifici che figurano nella retribuzione delle attività imputate al sistema elettrico nazionale mentre i restanti 1 000 milioni di ESP saranno a carico del bilancio pubblico.

Per il 1997, la Spagna ha proposto alla Commissione di includere una parte degli aiuti all'industria carboniera in un meccanismo considerato strettamente equivalente all'iscrizione nel bilancio pubblico, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA.

⁽²⁾ GU L 385 del 31. 12. 1994, pag. 31.